



CORTE FEDERALE DI APPELLO

Sentenza CF 9 / 19

SENTENZA

nel ricorso in appello (proc. n 3226/2019) presentato dal concorrente Michele Puccetti avverso la sentenza n. 24/19 emessa dal Tribunale Federale il 25 giugno 2019, pubblicata il 2 luglio 2018, in relazione al deferimento n. 30/18 del 22 marzo 2019 della Procura Federale

FATTO E DIRITTO

La Procura Federale ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del licenziato Michele Puccetti a seguito di un esposto presentato dal sig. Gabriele Fersini.

Nell'esposto il sig. Gabriele Fersini sostiene che in data 24 giugno 2018, al termine della manches di qualificazione alla finale della gara "Trofeo Easy Kart" tenutasi presso la pista di "Pomposa", il pilota Damiano Puccetti (figlio di Michele Puccetti) aveva aggredito verbalmente il figlio Andrea Fersini, anche lui partecipante alla gara.

Il predetto sostiene, altresì, che a seguito dell'episodio aveva chiesto al Commissario di gara l'autorizzazione a entrare nel parco chiuso del circuito ove si trovava il sig. Michele Puccetti per discutere su quanto era accaduto e, una volta entrato, quest'ultimo lo avrebbe ingiuriato e minacciato e colpito con un cacciavite, provocandogli una lesione al fianco (al riguardo sono stati depositati un referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lagosanto datato 24.6.2018 ed un successivo certificato datato 6.7.2018 dell'Ufficio sanitario provinciale della Questura di Milano, ove presta servizio il sig. Fersini in qualità di vice commissario).

La Procura Federale, in sede di istruttoria, ha ascoltato sia il pilota Damiano Puccetti, che ammetteva di aver inveito nei confronti di Andrea Fersini per quanto accaduto durante la gara, ma negava di aver avuto atteggiamenti minacciosi nei confronti dello stesso, sia il sig. Michele Puccetti che negava di aver tenuto contegni sconvenienti nei confronti di Andrea Fersini durante la gara e di aver, in seguito, aggredito fisicamente il sig. Gabriele Fersini.

La Procura Federale ha acquisito, altresì, le dichiarazioni rese dai sigg. Marco Quirci (responsabile della squadra dei Fersini) e Fausto Porto (meccanico dei Fersini) che confermavano la versione del denunciante quanto alla discussione intercorsa e le



dichiarazioni dei sigg. Roberto Mazzotti e Mirko Pirovano, presenti al fatto, che, diversamente, sostenevano che fosse stato il sig. Gabriele Fersini a provocare l'alterco con il sig. Michele Puccetti.

La Procura Federale escludeva, quindi, i commissari tecnici, i quali facevano presente che il sig. Gabriele Fersini aveva causato intenzionalmente la discussione, recandosi nel parco chiuso dove si trovava il sig. Michele Puccetti, mentre non era stato rinvenuto alcun oggetto nella disponibilità del Puccetti idoneo a produrre la lesione lamentata dal sig. Gabriele Fersini.

I commissari tecnici non confermavano, peraltro, che tra il sig. Gabriele Fersini ed il sig. Michele Puccetti vi sarebbe stata una colluttazione e ciò grazie anche al loro pronto intervento, aggiungendo che i due contendenti, comparsi dinanzi al Collegio dei Commissari Sportivi, sembravano avere risolto bonariamente la questione.

Agli atti del procedimento disciplinare risultano acquisite, inoltre, alcune pagine del Forum Easy Kart, in cui è detto che, in data antecedente agli episodi accaduti sul circuito di Pomposa, alcuni componenti del team Quirci legati al Fersini avevano dichiarato "di vendicarsi e farsi giustizia in pista quanto prima gli si presenti l'occasione".

Al termine dell'istruttoria, la Procura ha deferito al Tribunale Federale i licenziati Damiano Puccetti, Michele Puccetti e Gabriele Fersini per violazione dell'art. 8.1 del R.S.N., chiedendo per il primo la sospensione della licenza per 2 mesi, per il secondo la sospensione della licenza per 3 mesi e l'ammenda di €. 1000,00, per il terzo la sospensione della licenza per 2 mesi.

La Procura Federale ha, infine, deferito al Tribunale il licenziato Marco Quirci (del team del Fersini) per violazione degli artt.8.1 e 4 del R.N.S., chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione delle licenze per 3 mesi e l'ammenda di €. 1.000,00.

Il Tribunale Federale, con sentenza n. 24/19 del 25 giugno 2019, ha assolto dagli addebiti loro contestati il sig. Marco Quirci e Damiano Puccetti per insufficienza di prove; ha ritenuto il sig. Gabriele Fersini responsabile della violazione degli artt. 8.4 e 225 lett. b) del R.N.S. e lo ha sanzionato con la sospensione delle licenze per due mesi e con l'ammenda di €. 1.000,00; ha ritenuto il sig. Michele Puccetti responsabile della violazione degli articoli



8.4 e 225 lett. b) e lo ha sanzionato con la sospensione delle licenze per quattro mesi e con l'ammenda di €. 1.000,00.

Avverso la sentenza il sig. Michele Puccetti ha proposto reclamo chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero per non aver commesso il fatto.

La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 18 ottobre 2019.

Nel merito, il Collegio osserva che la sentenza del Tribunale Federale non risulta fondata laddove si è ritenuto che il sig. Michele Puccetti abbia procurato lesioni di natura fisica al sig. Gabriele Fersini, con applicazione al medesimo dell'aggravante prevista agli artt. 8.4 e 225 lett. b) del R.N.S. per aver "colpito con modalità affatto gravi e pericolose" quest'ultimo.

Dall'escussione del commissario di gara sig. Mario Vestucci e dalle dichiarazioni dei commissari tecnici sigg. Goldoni, Mondicci e Nerini e dei testimoni presenti in loco, tutte rese in sede istruttoria, non si evince, infatti, che, oltre al deprecabile diverbio intercorso tra le parti, certo non consono a chi pratica attività sportive, sia intervenuta anche una colluttazione o che sia intervenuta una condotta violenta da parte del sig. Michele Puccetti e la stessa Procura aveva deferito quest'ultimo solo per la violazione dell'art. 8.1 del R.S.N. (principio di lealtà).

Come risulta, altresì, dalla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica di Ferrara in data 12 luglio 2019, nel contestuale procedimento penale per lesioni avviato su querela del sig. Gabriele Fersini, nel caso de quo sussiste una "oggettiva impossibilità di ricostruire i fatti con la necessaria certezza", mentre le lesioni refertate, consistenti in un "piccolo ematoma che procura bruciore al paziente; non segni di ferita penetrante addominale", potrebbero trovare varia causa, anche estranea all'azione violenta denunciata.

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale Federale, ad avviso di questo Collegio non può essere ritenuta prova documentale sufficiente a stabilire la responsabilità dell'atto addebitato al sig. Michele Puccetti il referto del pronto soccorso, in cui si ipotizza che il sig. Gabriele Fersini sia stato attinto da un oggetto contundente, soprattutto ove si tenga conto



Automobile Club d'Italia

SPORT

delle dichiarazioni dei commissari, che risultano prive di riferimenti a forme certe di colluttazione.

Ciò premesso, in conformità con la stessa richiesta avanzata in sede di udienza dal Procuratore Federale avv. Giovanna Mazza, il Collegio ritiene che l'appello vada accolto parzialmente e, per l'effetto, che l'addebito nei confronti del sig. Michele Puccetti vada derubricato, ascrivendo al predetto, esclusivamente, la violazione dell'art. 8.1, per mancato rispetto del principio di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni attività sportiva, con applicazione della sospensione di mesi due della licenza di cui è titolare e dell'ammenda di euro 1.000,00.

Come richiesto in udienza dalla Procura Federale e dall'avv. Paolo Maestroni va dichiarata inammissibile la produzione documentale (perizia medica di parte) prodotta dal sig. Gabriele Fersini in data 16.10.2019.

P.Q.M.

Il Collegio definitivamente pronunciandosi così provvede:

accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, irroga al sig. Michele Puccetti la sanzione di mesi due di sospensione della licenza ed euro 1.000,00 di ammenda.

Ordina la restituzione della metà del deposito cauzionale.

Roma, 18 ottobre 2019

Il Presidente

Pres. Claudio Zucchelli

Il Relatore

Cons. Carlo Schilardi